

STATUTO
dell'ASSOCIAZIONE

"ASSORIMBORSI - Associazione a Difesa e Tutela dei Consumatori"

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1) E' costituita un'associazione senza fini di lucro denominata: "ASSORIMBORSI - Associazione a Difesa e Tutela dei Consumatori"

Art.2) L'associazione ha sede in Napoli alla piazza Bovio n.ro 14.

L'associazione articola la propria struttura a livello nazionale, regionale e provinciale sulla base di un apposito Regolamento emanato dal Consiglio Direttivo.

Le strutture regionali e provinciali verranno costituite secondo i principi previsti dal presente statuto e nel Regolamento previsto al comma precedente.

Art.3) L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti quali:

- la tutela della salute;
- la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi;
- una adeguata informazione del consumatore ed una corretta pubblicità;
- l'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- l'educazione al consumo;
- la correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
- la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
- l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;

ed infine, la tutela degli specifici ambiti indicati dallo stesso articolo 139 del Codice del Consumo relativi al sistema radiotelevisivo ed alla pubblicità di medicinali per uso umano, nonché delle altre materie disciplinate dallo stesso Codice del Consumo.

L'Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e della promozione sociale, e a tutti i principi fondamentali dell'Unione Europea.

Art.4) La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroghe deliberate dall'assemblea con le maggioranze a dirsi.

PATRIMONIO

Art.5) Il patrimonio è costituito:

- a) dai contributi degli associati e dalle quote di iscrizione;
- b) dai contributi di privati non associati;
- c) dai beni mobili ed immobili che saranno acquistati dall'Associazione a qualsiasi titolo, nonchè dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) da eventuali donazioni e lasciti;
- e) da contributi dello Stato di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- f) da contributi di organismi internazionali;
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;
- i) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

E' espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ASSOCIATI

ASSOCIATI FONDATORI - ASSOCIATI ORDINARI

Art.6) Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono associati ordinari gli associati successivamente ammessi a far parte del sodalizio.

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro

ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.7) L'importo della quota di iscrizione per i nuovi associati, nonché delle quote associative minime dovute dagli associati fondatori e ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Art.8) Gli associati fondatori ed ordinari si impegnano ad osservare le disposizioni statutarie, e a versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote associative.

L'adesione dell'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario e/o annuale; è comunque facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori.

I versamenti al patrimonio dell'associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono, comunque, a fondo perduto; in nessun caso, quindi, e nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale e non è rivalutabile.

ASSOCIATI ONORARI

Art.9) Il Consiglio Direttivo può nominare un numero illimitato di associati onorari.

Essi possono essere nominati tra tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini sociali dell'associazione stessa.

Gli associati onorari, all'interno dell'associazione, hanno poteri esclusivamente consultivi.

Art.10) Gli associati onorari si impegnano ad osservare le disposizioni stabilite dal presente statuto.

PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

Art.11) La qualità di associato si perde:

- a) per decadenza, dichiarata dal consiglio direttivo, a seguito del mancato pagamento della quota associativa nei termini e secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo stesso per l'anno a cui si riferiscono;
- b) per morte, recesso, od esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probiviri, di cui al presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

ADERENTI

Art.12) Chiunque ritenga di condividere le finalità dell'Associazione, senza però, volerne far parte integrante, così da acquistare la qualifica di associato, può effettuare a favore dell'Associazione stessa versamenti spontanei di qualsiasi importo, in modo da sostenerla nelle proprie iniziative.

ASSEMBLEA

Art.13) L'assemblea è formata da tutti gli associati fondatori, ordinari ed onorari.

Hanno diritto di voto tutti i soci, in ragione di un voto ciascuno.

Art.14) La convocazione dell'assemblea è fatta dall'Organo Amministrativo con lettera raccomandata ovvero a mezzo fax o posta elettronica, da inviarsi al domicilio degli associati, dell'organo amministrativo non meno di 8 (otto) giorni prima della data di riunione fissata dal Consiglio Direttivo:

-in via ordinaria una volta all'anno e precisamente entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed per approvare il bilancio di previsione e il programma dell'esercizio successivo e, quando occorre, per il rinnovo delle cariche sociali;

-in via straordinaria, ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti, ovvero un decimo degli associati, fondatori e ordinari, ed in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea delibera:

-sulla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

-sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;

-sull'approvazione di regolamenti che disciplinino la vita e l'attività dell'associazione;

-sulle modificazioni del presente statuto e dei regolamenti approvati;

-sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'associazione e devoluzione del suo patrimonio.

Allorquando l'assemblea deve deliberare sulle nomine alle cariche sociali, così come risulterà dall'avviso di convocazione con relativo Ordine del Giorno, gli aspiranti a dette cariche dovranno manifestare la loro candidatura a tale nomina fino al momento dell'apertura dei lavori dell'assemblea.

Tale dichiarazione di disponibilità sarà resa nota all'assemblea, prima di procedere alle votazioni al fine di evitare dispersioni di voti (nei confronti di chi non è disponibile ad assumere l'onere di una carica associativa) e di facilitare lo svolgimento delle operazioni dell'elezione.

Art.15) L'assemblea, salvo quanto previsto al successivo terzo comma del presente articolo, per decidere modifiche allo statuto e per approvare eventuali regolamenti o modificare quelli già esistenti, delibera in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati fondatori e ordinari; in seconda convocazione la deliberazione (presa sempre a maggioranza di voti) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di impedimento, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea.

Le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario, nominato ai sensi del successivo art.20), ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da un

Segretario designato durante l'adunanza dell'assemblea medesima.

Ciascun associato può rappresentare, per delega, un massimo di cinque altri associati.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche in audio/videoconferenza.

AMMINISTRAZIONE

Art.16) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, eletti dall'assemblea tra gli associati fondatori ed ordinari; il consiglio dura a tempo previsto all'atto della nomina.

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazione alcuna.

Art.17) Il Consiglio Direttivo si riunisce: previa convocazione effettuata con modalità conformi alla vigente normativa ed inviata almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione, ovvero nei casi di urgenza a mezzo fax inviato almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione;

-in via ordinaria, almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per la predisposizione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

-in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia stata fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il Consiglio direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, od anche ad uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Dalla nomina a membro del Consiglio direttivo non consegue nessun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, sostenute per ragione dell'ufficio ricoperto.

Art.18) Il Presidente e il Consigliere Tesoriere hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'associazione in via disgiunta.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea, curando l'esecuzione delle relative delibere.

Art.19) Il Presidente nomina, scegliendo tra i membri del Consiglio stesso, un segretario che redige e conserva, in appositi registri, i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonchè copia di tutti gli atti.

Art.20) In caso di sua assenza o di suo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Art.21) Al Tesoriere, compete la rilevazione e la contabilizzazione delle entrate e delle uscite di cassa, la tenuta dei libri contabili e predisporre dal punto di vista contabile la compilazione del bilancio consuntivo - dal quale devono risultare anche i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti - e del bilancio di previsione, che sono da presentare alla approvazione dell'assemblea.

STRUTTURE PERIFERICHE

Art.22) In ogni regione sarà promossa la costituzione di sedi regionali e/o provinciali di ASSORIMBORISI, con finalità, modalità e organi analoghi a quelli previsti a livello nazionale. Il Consiglio direttivo delibera l'istituzione e/o l'affiliazione delle strutture periferiche

BILANCIO

Art.23) L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati, che abbiano interesse alla loro lettura.

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO

Art.24) Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal Presidente,

dal Consiglio Direttivo o dai due terzi degli associati e sottoposte all'assemblea che delibera con le maggioranze innanzi indicate.

SCIoglimento

Art.25) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto in assemblea.

Art.26) Verificatosi lo scioglimento, ovvero qualunque altra causa di estinzione, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori con la maggioranza di cui al precedente articolo 15).

Art.27) In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni aventi scopo la tutela dei Consumatori o organi assimilati.

CONTROVERSIE

Art.28) Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi, fatta eccezione per quelle che non possono formare oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno decise dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio è composto da tre membri nominati dall'assemblea.

Il Collegio così composto deciderà ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il suo lodo sarà inappellabile.

RINVIO

Art.29) Per quanto non disciplinato dall'atto costitutivo e dagli articoli del presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.